

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Seguito verbale manoscritto di udienza 11.1.2010 nella causa n. 78556/07, promossa da V.M.

Contro

Società per la Gestione della L.C. S.p.a.

il Tribunale in composizione monocratica, letti gli atti, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente

SENTENZA

dandone lettura in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore agisce per il pagamento del compenso lordo di Euro 3.880,00, pattuito come corrispettivo per la prestazione, in favore della società convenuta, di un corso di lezioni di italiano per studenti stranieri.

Resiste la Società per la gestione della L.C. S.p.A. (d'ora in poi "L.C."), invocando un unico motivo pregiudiziale, di inammissibilità dell'azione in quanto non proposta con il rito speciale delle controversie individuali di lavoro. Nel merito, del tutto genericamente eccepisce l'intempestività e l'infondatezza della richiesta dell'attore, riservandosi di darne dimostrazione in corso di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità della domanda è manifestamente infondata, a fronte di un contratto scritto, depositato gli atti che in modo non equivoco concerne una prestazione professionale d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione. Ciò è espressamente dichiarato nell'articolo due del contratto, e risulta sia dall'articolo uno, dove l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera si è svincolata dalla rispetto dell'orario di lezioni per essere completato da tutte le attività necessarie ad integrare l'attività "didattica di sostegno e di assistenza" e "l'espletamento delle sessioni di esame". Infine, l'articolo tre del contratto stabilisce che il corrispettivo sia soggetto a ritenuta d'acconto, alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del prestatore, e assoggettato ad Iva (in concreto non versata solo perché l'attore non era soggetto al relativo obbligo, in quanto la prestazione aveva carattere occasionale).

Ciò premesso, il contratto depositato in atti e debitamente sottoscritto dalle parti costituisce già di per sé prova esaustiva del rapporto, della sua esecuzione da parte del professore, e del corrispettivo pattuito. Peraltro, le affermazioni del V. devono darsi per parifiche, sia per quanto riguarda l'an, sia per quanto riguarda il quantum della domanda, non avendo la società convenuta minimamente assolto l'onere di prendere posizione "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda" (art. 167 c.p.c). A tale assolvimento certamente non basta la generica ed apodittica affermazione che la

domanda sarebbe "intempestiva e del tutto infondata". Peraltro, parte convenuta non ha neppure chiesto di integrare le proprie difese enunciando più specifiche circostanze di fatto suscettibili di essere dimostrate, e tanto meno di fornirne prova. A questo quadro probatorio, già di per sé sufficiente, può aggiungersi che l'attore ha ulteriormente dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali, depositando la scheda di valutazione degli studenti da lui firmata (suo documento n. 2) ed alcune dichiarazioni di studenti (le quali, sebbene non possano costituire di per sé piena prova dei fatti affermati, hanno tuttavia sufficiente valore indiziario, in combinazione con il citato contratto ed alla luce della genericità delle eccezioni sollevate da parte convenuta, per contribuire a fondare il convincimento della fondatezza dell'azione).

Sulla somma richiesta con la domanda svolta in via principale gravano gli interessi al tasso legale dal di della costituzione in mora (11.10.2007, data di pagamento indicata nella raccomandata: doc. 3 di parte attrice) al saldo effettivo.

La manifesta infondatezza dell'unica eccezione (peraltro di puro rito) realmente sollevata, l'estrema genericità della difesa nel merito e la totale rinuncia al benché minimo tentativo di far valere argomenti concreti in fatto o in diritto, evidentemente inesistenti, almeno astrattamente idonei a paralizzare la domanda, sono altrettanti elementi rivelatori del carattere manifestamente pretestuoso e dilatorio della resistenza opposta dalla società convenuta al solo scopo (puntualmente conseguito) di guadagnare qualche anno prima di corrispondere il compenso dovuto al V.. Un siffatto atteggiamento sostanziale e processuale costituisce un evidente abuso del diritto costituzionale di resistere in giudizio ed una grave violazione del corrispondente diritto di azione della controparte, anch'esso tutelato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6 Cedu (oggi riconosciuta fonte interposta integratrice del parametro di costituzionalità, anche ai fini dell'interpretazione della legge ordinaria: Corte cost. n. 348 e 349 del 2007). In accoglimento della relativa domanda attorea, va pertanto affermata la responsabilità aggravata della società convenuta ex art. 96 c.p.c. (non potendosi peraltro sottacere che le reali conseguenze delle liti temerarie vanno ben oltre il semplice danno alla controparte, risarcibile in base alla norma codicistica, perché contribuiscono in misura essenziale, ingolfando inutilmente i ruoli, ad allungare i tempi della risposta giudiziaria alla domanda di giustizia, così frustrando le legittime aspettative, costituzionalmente e convenzionalmente garantite, della generalità dei giustiziabili e generando ritardi incompatibili con la ragionevole durata del processo, il cui peso finanziario grava, in ultima analisi, sull'amministrazione giudiziaria e, quindi, sul contribuente).

Per la quantificazione, in via equitativa, del pregiudizio arrecato all'attore dalla temeraria resistenza della L.C., va fatto riferimento, data la stretta analogia tra le fattispecie, alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di risarcimento da irragionevole durata del procedimento. Afferma invero la Cassazione, in ciò aderendo al principio già espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che la durata eccessiva di un procedimento giudiziario è di per sé, normalmente e secondo l'id quod plerumque accidit, fonte di un danno esistenziale presunto sino a prova contraria, conseguente al fatto stesso della pendenza, oltre il tempo "ragionevole", del procedimento, ed alla situazione di incertezza, di tensione, di "patema d'animo" che abitualmente ne deriva. Ora, che il pregiudizio esistenziale così descritto divenga ingiusto, e quindi risarcibile, soltanto dopo il superamento del termine "ragionevole", non significa che la situazione di sofferenza in quanto tale non sussista, invece, anche nel periodo precedente, ed in realtà sin dal primo giorno di pendenza della lite: al contrario, il principio affermato dalla Corte di cassazione (come anche dalla Corte europea) presuppone proprio che l'esser coinvolto come parte in un giudizio davanti agli organi della giurisdizione sia, già di per sé, motivo di turbamento, destinato ad accrescersi con l'andare del tempo, che rimane legittimo e necessario entro certi limiti temporali, ma diviene ingiustificato e fonte, perciò, di danno risarcibile oltre tali confini. Quando, perciò, l'insorgenza stessa della lite è frutto dell'atteggiamento temerario di una delle parti, viene meno sin da subito la ragione che

giustifica il sacrificio esistenziale dell'altra parte, e il pregiudizio patito da quest'ultima acquista il carattere dell'illiceità e della risarcibilità, a carico di chi l'ha provocato, indipendentemente dalla ragionevolezza della durata del giudizio (giacché invero neppure una durata in ipotesi brevissima si giustifica, quando, per la sua pretestuosità, è la lite stessa che non avrebbe neppure dovuto insorgere).

Applicando quindi, per analogia, i criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, si dovrà valutare e risarcire il danno esistenziale, tenendo conto del tempo trascorso e della natura ed importanza della posta in giuoco per la parte vittoriosa. Nella specie, il procedimento ha avuto inizio oltre due anni or sono (e dopo che l'attore aveva già atteso lunghi mesi il dovuto compenso per l'attività svolta); inoltre, il credito azionato ha origine in una prestazione lavorativa - ancorché priva del carattere della subordinazione - ed è quindi per definizione destinato al soddisfacimento di esigenze primarie di sostentamento (ragion per cui, nella giurisprudenza europea, in ciò seguita da quella nazionale, si ritiene che siffatte cause debbano essere trattate con una diligenza speciale).

Valutati tali elementi, si deve ritenere equo quantificare il danno ex art.96 c.p.c. in misura pari all'ammontare netto del credito azionato in conto capitale, e cioè in Euro 3.880,00. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese, già parzialmente liquidate con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2.4.2009 e da integrare qui limitatamente alle attività successive, seguono la soccombenza.

Sentenza esecutiva ex lege

P.Q.M.

In accoglimento della domanda principale, conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., emessa in data 2.4.2009, e per l'effetto condanna la Società per la gestione della L.C. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a V.M. la somma di Euro 3.880,00 (tremilaottocentoottanta Euro e zero centesimi), quale corrispettivo della prestazione d'opera intellettuale fornita in base al contratto, oltre interessi legali dall'11.10.2007 al saldo;

in accoglimento della domanda accessoria, condanna la predetta società a versare a V.M. la somma di Euro 3,880,00 (tremilaottocentoottanta Euro e zero centesimi), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria;

condanna la soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.605,41, di cui Euro 84,41 per esborsi, Euro 762,00 per diritti ed Euro 759,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2010.

Il Giudice Monocratico Francesco Crisafulli.

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2010.